



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile

DFGP/UFG/UFSC

**Commento alla revisione dell'ordinanza sullo
stato civile (OSC) e alla conseguente modifica
dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di
stato civile (OESC)
(cambiamento del sesso nel registro dello stato
civile)**

Agosto 2021

INDICE

ORDINANZA SULLO STATO CIVILE (OSC)	3
1. Introduzione	3
2. Articolo 5 Rappresentanze svizzere all'estero	8
3. Articolo 11 Riconoscimento	8
4. Articolo 14 Dichiarazione di assoggettamento al diritto nazionale	8
5. Articolo 14b Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile	10
6. Articolo 15a Accettazione nel registro dello stato civile	13
7. Articolo 18 Firma	14
8. Articolo 35 Autorità competenti, forma e scadenza della notificazione	14
9. Articolo 43 Autorità competente, forma e scadenza della notificazione	15
10. Articolo 47b Atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica	15
11. Articolo 50 All'autorità di protezione dei minori	15
12. Articolo 51 Alla Segreteria di Stato della migrazione	16
13. Articolo 89 Principi procedurali	16
14. Articolo 99c Disposizioni transitorie della modifica dell'8 dicembre 2017	17
15. Articolo 99e Disposizioni transitorie della modifica del...	18
ORDINANZA SUGLI EMOLUMENTI IN MATERIA DI STATO CIVILE (OESC)	19
Allegato 1	19
Allegato 3	20
Allegato 4	21

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

1. Introduzione

Osservazioni introduttive

Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha **approvato** la revisione del Codice civile in merito al cambiamento del sesso nel registro dello stato civile.

La modifica di legge semplifica il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile e, conseguentemente, del prenome delle persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale, permettendo un cambiamento dell'iscrizione del sesso mediante una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

L'ordinanza sullo stato civile (**OSC**) e l'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (**OESC**) sono state adeguate alla revisione del Codice civile sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile (art. 30b nCC e art. 40a nLDIP).

Tali adeguamenti sono stati oggetto di un'indagine conoscitiva condotta dal 16 febbraio al 15 aprile 2021 (di seguito: «consultazione 2021»). L'UFSC ha ricevuto i pareri di 19 autorità cantonali di vigilanza dello stato civile (AV), della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC), dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (ASUSC) e del Transgender Network Switzerland (TGNS). È possibile consultare i pareri sul sito dell'UFSC ([Modifica dell'iscrizione del sesso allo stato civile \(admin.ch\)](#)).

Occorre il **consenso del rappresentante legale** se il dichiarante ha meno di 16 anni, se è sotto curatela generale o se l'autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato.

Come nella legge vigente, un cambiamento del sesso nel registro dello stato civile **non è legato a interventi medici precedenti o ad altre precondizioni e non ha effetti sui rapporti retti dal diritto di famiglia** (matrimonio, unione domestica registrata, parentela o discendenza).

La modifica di legge non mette in dubbio il binarismo di genere; possono quindi essere iscritti nel registro dello stato civile solo il sesso maschile e femminile. L'eventuale introduzione di un terzo genere o la rinuncia completa all'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile sono oggetto di un rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati Arslan 17.4121 e Ruiz 17.4185.

Secondo l'articolo 30b nCC **la dichiarazione può essere consegnata da ogni persona che abbia la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile**. In conformità con il principio generale della buona fede ai sensi dell'articolo 2 del Codice civile, si presume la sincerità delle dichiarazioni per il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile. L'accoglimento della dichiarazione **non può essere legato ad alcun requisito**. Ad essere vietati sono soprattutto requisiti legati all'età e allo stato di salute, all'esecuzione di interventi chirurgici (specialmente la sterilizzazione e altri trattamenti medici), alla diagnosi di una malattia psichica o allo scioglimento di una comunione di vita legalmente disciplinata (matrimonio o unione registrata). In conformità con le richieste espresse nella consultazione 2021 questo punto è esplicitamente precisato nel commento sottostante (cfr. le osservazioni sull'art. 14b nOSC). Spetta all'ufficiale dello stato civile respingere dichiarazioni

manifestamente abusive (art. 2 CC) o la consegna della dichiarazione da parte di una persona incapace di discernimento.

Nel quadro della consultazione 2021 è stato inoltre proposto di inserire nel commento osservazioni sulla protezione e divulgazione di dati personali (TGNS). Il segreto d'ufficio va rigorosamente osservato e la divulgazione dei dati a terzi o alle autorità, in particolare alle autorità estere, è strettamente disciplinata dalle disposizioni sulla divulgazione dei dati (art. dal 44-61 OSC).

Nei documenti dello stato civile di una persona sono di norma indicati i suoi attuali dati anagrafici, quindi anche l'attuale sesso. Al contrario, le informazioni sulla discendenza di una persona non vengono aggiornate. Si basano sul momento in cui sorge la filiazione. Se successivamente un genitore cambia sesso, di norma tale cambiamento non appare nei dati sulla discendenza.

Va inoltre notato che ogni persona ha la possibilità di richiedere il blocco dei dati ai fini della propria protezione (art. 46 cpv. 1 lett. a OSC). Nel quadro di una divulgazione di dati è pertanto possibile verificare in anticipo a quali persone possono essere divulgati (inclusa l'eventuale modifica del sesso).

Inoltre, la ricezione delle dichiarazioni sul cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile deve avvenire in locali adatti allo scopo, che garantiscano la confidenzialità della procedura e la protezione della personalità.

È possibile che nell'arco della vita il sesso iscritto nel registro debba essere cambiato più di una volta. Nel caso di varianti dello sviluppo sessuale i dati sul sesso vengono registrati alla nascita. A seconda della situazione essi possono essere cambiati durante l'infanzia, prima di essere eventualmente di nuovo cambiati durante la pubertà e l'età adulta.

In occasione della dichiarazione sul cambiamento del sesso il dichiarante può far iscrivere nel registro **uno o più nuovi prenomi**. Se è modellato sul sesso (com'è il caso per i cognomi slavi; DTF 131 III201), anche il cognome può essere adeguato al nuovo sesso. La scelta del prenome non è tuttavia a libera discrezione dell'interessato (cfr. anche i commenti all'art. 14b nOSC). Nel caso dei minorenni, l'ufficiale dello stato civile è tenuto in special modo a rifiutare i nomi che ledono manifestamente gli interessi del minorenne, com'è prassi per la comunicazione del nome in occasione della nascita di un figlio (cfr. art. 37c cpv. 3 OSC). Tale principio di tutela non si applica se il dichiarante è già maggiorenne. Inoltre, vanno respinti anche i prenomi che non possono manifestamente essere riconosciuti come tali (ad esempio cognomi, soprannomi, nomi di animali, nomi di luoghi, distretti o altre entità territoriali, nomi di oggetti, singole lettere, un unico simbolo, numeri, ecc.) o che non sono scritti in caratteri latini consentiti dal set di caratteri standard utilizzato dal sistema Infostar (art. 24 cpv. 1 e 80 OSC).

Si presume la **capacità di discernimento del dichiarante**, ma, alla stregua dell'identità, essa deve essere verificata d'ufficio. A tal fine, l'ufficiale dello stato civile può esigere la collaborazione della persona interessata (art. 16 OSC).

La legge **non stabilisce l'età** a partire dalla quale si può **presumere la capacità di discernimento di un minorenne**. Occorre valutare nel singolo caso se il minore ha la capacità di agire ragionevolmente secondo la legge. Per analogia con l'articolo 270b CC si può presumere che il minore raggiunga la capacità di discernimento a partire dal dodicesimo anno di età, ma essa può essere ammessa anche a un'età più precoce, se si considera che un bambino prende spesso coscienza di essere un ragazzo o una ragazza al momento dell'inizio del percorso

scolastico (cfr. messaggio n. 8.1.1 ss). Per i minorenni di età inferiore ai 16 anni occorre il consenso del rappresentante legale. Si applica per analogia la procedura di verifica della capacità di discernimento prevista per il matrimonio e il riconoscimento della paternità.

Se vi sono **indizi concreti che generano dubbi oggettivi sulla capacità di discernimento di una persona**, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a richiedere un certificato medico che attesti alla persona in questione le capacità necessarie per presentare la dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile. Tali indizi includono, ad esempio, un'età molto giovane, l'esistenza di una curatela generale o di un'altra misura delle autorità in relazione a una malattia mentale così come segni di debolezza mentale o un atteggiamento irrazionale. La condizione può anche essere solo temporanea, legata in particolare all'assunzione di alcol o narcotici.

La **ricezione della dichiarazione** sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile va **rifiutata** se un bambino intende presentare la dichiarazione sebbene non sia chiaramente capace di discernimento o se una persona adulta mostra un comportamento del tutto irragionevole che indica uno stato di ubriachezza o l'assunzione di stupefacenti.

Casi di **cambiamento del sesso abusivi** non sono noti né in Svizzera né all'estero. Si può presumere che tali situazioni non si verificheranno nemmeno in futuro (a tale proposito si rimanda ai diversi interventi in occasione delle deliberazioni parlamentari [19.081 | CC. Cambiamento del sesso allo stato civile | Oggetto | Il Parlamento svizzero](#) sul sito www.parlament.ch, in particolare gli interventi della consigliera federale Karin Keller-Sutter di fronte al Consiglio degli Stati l'11 giugno 2020 e di fronte al Consiglio nazionale il 24 settembre 2020, Boll. Uff. 2020 pag. 499 e Boll. Uff. 2020 N 1830 segg.).

Di conseguenza, gli ufficiali dello stato civile non devono attivamente cercare gli abusi. Conformemente al principio generale della buona fede (art. 2 CC), si presume la sincerità della persona che dichiara di voler cambiare l'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile. Non vige nessun obbligo da parte dell'ufficiale dello stato civile di verificare la convinzione intima delle persone interessate. Allo stesso modo non vige alcun dovere di consulenza che va oltre i doveri dell'ufficio dello stato civile. La procedura per una dichiarazione di cambiamento del sesso nel registro dello stato civile è analoga alla ricezione di una dichiarazione del nome dopo il divorzio (art. 119 CC in combinato disposto con l'art. 13 OSC; cfr. messaggio n. 9.2, nota 196).

L'abuso sussiste solo se è manifesto, cioè se «salta agli occhi». L'articolo 30b nCC prevede che "chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile" può dichiarare di voler modificare tale iscrizione. Quindi, in linea di principio, solo un indizio contrario concreto proveniente dall'interessato stesso può indurre l'ufficiale dello stato civile a rifiutare la dichiarazione. Tale situazione si verifica se la persona interessata indica oralmente o per scritto di voler presentare una dichiarazione di cambiamento del sesso per scherzo, per fini fraudolenti o per altre motivazioni non serie. Solo in caso di abuso evidente, ossia se vi sono indizi oggettivi e concreti di abuso, gli ufficiali dello stato civile sono obbligati a rifiutare l'accettazione di una dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile (cfr. anche messaggio, n. 2, 8.1.1). Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso all'autorità di vigilanza. Se l'autorità di vigilanza respinge un **ricorso** contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di accettare una dichiarazione abusiva sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile, le spese sono a carico del ricorrente (allegato 2, n. 6 OESC). Ciò vale anche se l'autorità di vigilanza ordina la correzione della documentazione di una dichiarazione presentata in modo abusivo dalla persona interessata (allegato 2, n. 2 OESC; cfr. messaggio, n. 9.2).

La revisione della legge prevede che le disposizioni sul nome di cui agli articoli 37-40 della legge federale sul **diritto internazionale privato** (LDIP) si applicano per analogia al sesso di una persona (art. 40a nLDIP). Per le persone domiciliate in Svizzera, la determinazione del sesso è regolata in linea di principio dal diritto svizzero. Alle persone domiciliate all'estero si applica il diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. In entrambi i casi è ammessa anche la scelta del diritto del Paese d'origine (cfr. art. 37 LDIP), anche se va ribadito che il diritto svizzero si basa attualmente sul carattere binario dei sessi (maschile/femminile). Gli ufficiali dello stato civile svizzeri sono competenti per la ricezione delle dichiarazioni di cambiamento del sesso nel registro dello stato civile nel caso di cittadini svizzeri o stranieri domiciliati in Svizzera (cfr. art. 38 LDIP). Una modifica apportata all'estero alle informazioni sul sesso iscritte nel registro è riconosciuta in Svizzera conformemente ai principi svizzeri sulla tenuta dei registri (cfr. art. 39 e 40 LDIP). Di conseguenza, tutte le persone, sia svizzere che straniere, devono essere iscritte nelle categorie di genere note al nostro sistema giuridico al momento della documentazione retroattiva. Attualmente esiste solo la possibilità di documentare il sesso «femminile» o «maschile». Se una persona straniera (non ancora iscritta nel registro dello stato civile svizzero) è registrata nel suo Paese di provenienza (per esempio in Germania) con la designazione «divers» (o un'altra designazione non riconosciuta secondo il diritto svizzero), deve stabilire per scritto con quale designazione riconosciuta (attualmente: «maschile» o «femminile») desidera essere registrata in Svizzera. A tal fine, l'autorità dello stato civile competente può fornire alla persona interessata un pertinente documento (modulo), che, insieme ai documenti stranieri, serve come prova per la certificazione del sesso. La determinazione binaria del sesso può anche avvenire direttamente con la notifica di una decisione o di un documento stranieri concernenti lo stato civile (art. 39 OSC in combinato disposto con l'art. 32 LDIP). In questo caso, la determinazione deve risultare chiara dai documenti presentati per la documentazione retroattiva. Nel caso di persone già iscritte nel registro dello stato civile svizzero, un adeguamento dell'iscrizione del sesso può avvenire solo con una modifica formale della stessa (in virtù dell'art. 30b nCC oppure di una decisione svizzera o di una decisione o atto stranieri validi).

In vista dell'attuazione della revisione e sulla base di quanto illustrato sopra, nell'ordinanza sullo stato civile sono state previste nuove disposizioni nell'articolo 14b nonché nell'articolo 5 capoverso 1 lettera e^{bis}. Inoltre, nell'OESC sono stati inseriti o modificati **alcuni emolumenti** (allegato 1 n. 4, n. 4.9, n. 4.10, allegato 3 n. 4.3, n. 4.4).

Per quanto riguarda l'articolo 40 capoverso 1 lettera j e k OSC, va notato che la semplificazione della procedura di cambiamento del sesso introdotta dalla modifica di legge non annulla la **competenza dei tribunali** di emettere decisioni sul cambiamento del sesso e sulla rettifica di questa informazione. Va tenuto conto dei casi in cui, per mancanza di capacità di discernimento o in assenza del consenso del rappresentante legale, la persona interessata non è in grado di presentare una dichiarazione a un ufficiale dello stato civile (cfr. messaggio, n. 8.1.4).

Inoltre, sono state adeguate e modificate anche **altre disposizioni**, in particolare nel settore della comunicazione per via elettronica sulla base dell'articolo 48 capoverso 5 CC e per quanto riguarda il periodo transitorio per le iscrizioni nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali (art. 35 cpv. 7, 43 cpv. 7, 47b cpv. 5, 50, 51, 89 cpv. 4 e 99c OSC nonché i n. 3.3, 21 dell'allegato 1 e 5 dell'allegato 4 OESC). Sulla base dei risultati della consultazione 2021, si è rinunciato alla modifica dell'articolo 49 proposta nel progetto. Attualmente una notifica elettronica automatica alle rappresentanze svizzere all'estero non può essere effettuata. Secondo la prassi attuale, alle rappresentanze permane la possibilità di esigere conferme d'iscrizione presso gli uffici dello stato civile e di chiedere la comunicazione dei dati relativi ai cittadini svizzeri registrati in base all'articolo 58 OSC; le informazioni possono essere fornite in forma cartacea o per via elettronica

(art. 47-47b). Le rappresentanze ricevono quindi le conferme di registrazione con la trasmissione dei moduli «Notifica di nascita», «Notifica di matrimonio», «Notifica di morte», ecc. Si è d'altronde rinunciato a modificare l'articolo 92b capoverso 4 OSC e conseguentemente il numero 3.2 dell'allegato 1 OESC. Secondo l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), le modifiche proposte avrebbero limitato ingiustamente il diritto di accesso ai dati personali garantito dall'articolo 81 OSC, dall'articolo 13 capoverso 2 della Costituzione federale (RS 101) e dall'articolo 8 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). I principi di quest'ultima sono applicabili per analogia al settore dello stato civile (cfr. art. 43a cpv. 1 CC).

La **competenza dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) di emanare direttive** nell'ambito della dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile e sul relativo cambiamento dei nomi risulta dalla formulazione dell'articolo 84 capoverso 3 lettera a OSC ("emanazione d'istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile "). Si tratta di una formulazione esaustiva. Sulla base dell'articolo 6 OSC, l'UFSC definisce i moduli necessari (dichiarazioni sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile, così come sul relativo cambiamento del prenome, sull'assoggettamento al diritto del Paese d'origine e il consenso del rappresentante legale), che sono messi a disposizione delle autorità dello stato civile.

Per quanto riguarda i commenti alle singole disposizioni, si rimanda al messaggio del Consiglio federale del 6 dicembre 2019 (FF 2020, pag. 799; di seguito messaggio) e alle delibere parlamentari consultabili sul sito del Parlamento al link [19.081 | CC. Cambiamento del sesso allo stato civile | Oggetto | Il Parlamento svizzero](#)

2. Articolo 5 Rappresentanze svizzere all'estero

Articolo 5 capoverso 1 lettera e^{bis}

¹ *In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:*

e^{bis}. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi (art. 14b).

Si veda il commento all'articolo 14b. Nella versione tedesca, i termini «Geschlechtsänderung» e «Änderung des im Personenstandsregister eingetragenen Geschlechts» usati rispettivamente nell'articolo 5 capoverso 1 lettera e^{bis} e nell'articolo 7 capoverso 2 lettera o sono sinonimi e indicano il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile. Non è quindi necessario modificare le disposizioni vigenti (cfr. art. 98 cpv. 1 let. h).

3. Articolo 11 Riconoscimento

Articolo 11 capoverso 4, 5 e 6

⁴ *Nei casi di cui all'articolo 260 capoverso 2 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.*

⁵ *È competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento e il consenso del rappresentante legale ogni ufficiale dello stato civile, fatto salvo l'articolo 71 capoverso 1 LDIP.*

⁶ *Se l'autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente all'interno di un ospedale, di una casa di riposo, di un penitenziario o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all'estero.*

Articolo 11 capoverso 4

La modifica della disposizione rimanda esclusivamente e in modo coerente all'articolo 260 capoverso 2 CC. Il testo è semplificato e adeguato al nuovo articolo 14b (cfr. spiegazioni successive).

Articolo 11 capoverso 5 e 6

L'emendamento uniforma la formulazione nei casi in cui il dichiarante sia impossibilitato a recarsi all'ufficio dello stato civile. Si basa sulla formulazione dell'articolo 70 capoverso 2 OSC e dell'articolo 75i capoverso 2 OSC, utilizzata anche nel nuovo articolo 14b OSC (cfr. sotto). Sulla base dei commenti ricevuti durante la consultazione 2021, si specifica che il consenso del rappresentante legale può essere ricevuto anche al di fuori dei locali dell'ufficio se una comparizione personale presso l'ufficio è manifestamente improponibile. Per il resto, si rimanda alle spiegazioni dell'articolo 14b OSC.

Il testo è adeguato al nuovo articolo 14b (cfr. spiegazioni sotto). Conformemente ai pareri delle AV di OW e TG nonché dell'ASUSC, espressi nella consultazione 2021, i requisiti per la ricezione di un riconoscimento o del consenso sono liberalizzati e, oltre agli ospedali e agli istituti penali, sono ora incluse anche le case di riposo.

4. Articolo 14 Dichiarazione di assoggettamento al diritto nazionale

Articolo 14 rubrica (concerne solo la versione tedesca e italiana), capoversi 4 e 5

Dichiarazione di assoggettamento al diritto nazionale

⁴ *Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all'estero o lo straniero può dichiarare per scritto dinanzi all'ufficiale dello stato civile di volere che l'iscrizione del suo sesso nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi siano regolati dal di-ritto nazionale (art. 40a LDIP).*

⁵ *Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile secondo l'articolo 14b, questa vale quale dichiarazione questa vale quale dichiarazione di assoggettamento del sesso al diritto nazionale.*

Articolo 14 rubrica (concerne solo la versione tedesca e italiana)

Per quanto riguarda l'inserimento del capoverso 4, il titolo va adeguato sia in tedesco («Erklärung über die Unterstellung unter das Heimatrecht» al posto di «Erklärung über die Unterstellung des Namens unter das Heimatrecht») che in italiano («Dichiarazione di assoggettamento al diritto nazionale» al posto di «Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale»). Nel testo tedesco e italiano la restrizione alla subordinazione del cognome alla legge del Paese d'origine deve essere eliminata.

Articolo 14 capoverso 4

Conformemente al messaggio (n. 8.2), l'articolo 40a nLDIP prevede l'applicazione per analogia delle disposizioni sul nome di cui agli articoli 37-40 LDIP, vista la similitudine delle questioni giuridiche sollevate. La determinazione del sesso alla nascita è di norma soggetta al diritto svizzero per le persone domiciliate in Svizzera (art. 37 cpv. 1 prima metà del primo periodo in combinato disposto con l'art. 40a nLDIP). Per le persone domiciliate all'estero, il diritto applicabile è quello determinato dalle norme di diritto internazionale privato del Paese di domicilio (art. 37 cpv. 1 prima parte del secondo periodo in combinato disposto con l'art. 40a nLDIP). In entrambi i casi è inoltre consentita la scelta del diritto nazionale, il che offre in particolare agli svizzeri all'estero la possibilità di assoggettare l'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile al nuovo articolo 30b nCC, ossia al diritto del loro Paese d'origine. Inoltre, la questione gioca un ruolo concreto per quanto riguarda l'introduzione di un terzo genere nei registri. Questa opzione è attualmente riconosciuta solo in alcuni Stati, in particolare Germania e Austria (messaggio, n. 3.2, 4.3.2 e 4.3.3). Attualmente in Svizzera, conformemente ai principi svizzeri sulla tenuta dei registri (art. 40 LDIP), un terzo sesso non può essere iscritto nel registro dello stato civile. Tutte le persone devono quindi essere inserite con il genere «maschile» o «femminile», con l'esclusione di tutte le altre informazioni sul genere. Questo esclude anche la possibilità di lasciare il campo «sesso» vuoto e impedisce l'inserimento di una terza categoria di genere. Di conseguenza, ad oggi non è possibile riprodurre nel registro dello stato civile svizzero un terzo sesso che sussisterebbe secondo il diritto straniero.

Articolo 14 capoverso 5

In occasione della consultazione 2021 è stata chiesta la seguente precisazione: come per le dichiarazioni sul nome (cfr. cpv. 3), la presentazione di una dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile secondo l'articolo 14b ha contemporaneamente l'effetto di un assoggettamento al diritto svizzero. Una dichiarazione aggiuntiva sull'assoggettamento alla legge del Paese d'origine non è quindi necessaria.

5. Articolo 14b Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile

Articolo 14b

Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile

¹ *La dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi può essere resa a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera e alla rappresentanza svizzera competente all'estero. La dichiarazione non è soggetta a condizioni diverse da quelle previste dall'articolo 30b CC.*

² *Nei casi di cui all'articolo 30b capoverso 4 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.*

³ *Se l'autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente all'interno di un ospedale, di una casa di riposo o di un penitenziario.*

Dall'entrata in vigore della modifica di legge, sarà possibile cambiare il sesso registrato e conseguentemente anche i prenomi nel registro dello stato civile svizzero mediante una dichiarazione presentata all'ufficiale dello stato civile alle condizioni definite nell'articolo 30b nCC. La dichiarazione comporterà anche il necessario adeguamento del cognome se esso è soggetto a una declinazione specifica di genere (p. es. i patronimici slavi [messaggio, n. 2]). Insieme alla dichiarazione sul cambiamento del sesso possono essere iscritti uno o più prenomi. Un successivo cambio di prenome può essere effettuato tramite una richiesta di cambio di nome secondo l'articolo 30 capoverso 1 CC.

Il capoverso 1 stabilisce che la dichiarazione può essere consegnata a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera e, all'estero, alla rappresentanza svizzera competente (analogamente ad altre disposizioni, come gli art. 11 cpv. 6, 39, 63 e 75b OSC; cfr. art. 5 cpv. 1 lett. e^{bis}); la dichiarazione deve essere consegnata di persona (cfr. messaggio, cpv. 8.1.1, 8.2). La dichiarazione non è soggetta a condizioni diverse da quelle specificate nell'articolo 30b CC. In particolare, è proibito pretendere requisiti relativi all'età e alla salute, interventi chirurgici (soprattutto la sterilizzazione e altri trattamenti medici), una diagnosi di malattia mentale o lo scioglimento di una convivenza legalmente regolata (matrimonio o unione domestica registrata; messaggio, n. 8.1.1).

A livello internazionale, la giurisdizione è disciplinata dall'articolo 40a nLDIP, che rinvia all'articolo 38 LDIP. Ciò significa che le autorità svizzere sono autorizzate a cambiare la registrazione del sesso dei cittadini svizzeri e delle persone domiciliate in Svizzera. La competenza delle autorità svizzere può essere in concorrenza con la competenza di un'autorità straniera nel luogo di domicilio o nello Stato d'origine dell'interessato; quest'ultimo non deve giustificare la decisione di condurre la procedura davanti alle autorità svizzere. Per l'assoggettamento al diritto del Paese d'origine si rimanda alle spiegazioni sull'articolo 14 capoverso 4 OSC. In determinate circostanze, il dichiarante deve dapprima essere iscritto nel registro dello stato civile fornendo i documenti necessari (art. 15, 15a OSC; Dir. 10.08.10.01, Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile; cfr. anche messaggio, n. 8.2).

Il capoverso 2 si riferisce all'articolo 30b capoverso 4 nCC per quanto riguarda il requisito del consenso del rappresentante legale. La disposizione è analoga all'articolo 11 capoverso 4 OSC. Il consenso deve essere dato per scritto e le persone che acconsentono devono comprovare i poteri di rappresentanza. Le firme vanno autenticate (cfr. art. 11 cpv. 4 OSC). L'ufficiale dello

stato civile verifica l'identità e la capacità di discernimento delle persone interessate (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC); se sono necessari ulteriori chiarimenti, può esigere la collaborazione delle suddette persone. In caso di dubbio, l'ufficiale dello stato civile può in particolare richiedere la presentazione di un certificato medico (cfr. spiegazioni in merito nell'introduzione). Se non vi è capacità di discernimento o se si tratta manifestamente di una dichiarazione abusiva, l'ufficiale dello stato civile rifiuta la dichiarazione ed emette una decisione contro la quale sono ammessi i normali rimedi giuridici (cfr. art. 90 OSC). Dal punto di vista del diritto penale, tale condotta può costituire un caso di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 del codice penale). L'ufficiale dello stato civile è tenuto a denunciare alla competente autorità cantonale di perseguimento penale tutti i reati rilevati nell'esercizio delle sue funzioni (art. 43a cpv. 3^{bis} CC e art. 16 cpv. 7 OSC). La decisione negativa dell'ufficiale dello stato civile può anche riguardare la scelta di un prenome che leda manifestamente gli interessi del dichiarante (conformemente alle richieste formulate in occasione della consultazione 2021, [TGNS] l'art. 37c cpv. 3 OSC, che riguarda principalmente i neonati, è applicabile per analogia se la scelta di un nuovo nome riguarda giovani o persone bisognose di protezione per altri motivi, ma non se riguarda maggiorenni senza un particolare bisogno di protezione), oppure di prenomi che non possono essere riconosciuti come tali (ad esempio cognomi, soprannomi, nomi di animali, nomi di luoghi, distretti o altre entità territoriali, nomi di oggetti, singole lettere, un unico simbolo, numeri, ecc.) o che non sono scritti in caratteri latini consentiti dal set di caratteri standard utilizzato dal sistema Infostar (art. 24 cpv. 1 e 80 OSC). Va notato che oltre ai nuovi prenomi l'interessato può anche mantenere quelli precedenti; i diversi prenomi non devono necessariamente corrispondere al nuovo genere. Si veda anche il messaggio (n. 2, 8.1.1 segg.) e le osservazioni di cui sopra («Osservazioni introduttive»).

Occorre il consenso del rappresentante legale se il dichiarante ha meno di 16 anni (art. 30b cpv. 4 n. 1 CC).

La rappresentanza legale di un minore spetta ai genitori detentori dell'autorità parentale (art. 304 cpv. 1 CC) o a un tutore se il bambino non è sotto autorità parentale (art. 327a CC).

Nel caso in cui il minore di età inferiore ai 16 anni abbia un solo rappresentante legale, il consenso di quest'ultimo è necessario e sufficiente. Non è necessario ottenere l'opinione del genitore o dei genitori non detentori dell'autorità parentale (per l'informazione di queste persone si veda quanto segue). Questo è il caso se il bambino ha un tutore (cfr. art. 327a CC, perché entrambi i genitori sono deceduti o perché è stata loro tolta l'autorità parentale in applicazione dell'art. 311 segg. CC), o se solo un genitore detiene l'autorità parentale, ad esempio in caso di morte di un genitore (art. 297 CC) o in assenza di autorità parentale congiunta di genitori divorziati (art. 298 cpv. 1, 311 f. CC) o non sposati (art. 298a cpv. 5, 298b cpv. 2, 298c, 311 CC). L'ufficiale dello stato civile verifica l'identità del rappresentante legale e il fatto che il consenso sia dato da una persona autorizzata, ossia se il genitore interessato detiene l'autorità parentale o se il rappresentante è designato come tutore del bambino. Il rappresentante legale deve comprovare i poteri di rappresentanza (art. 14b cpv. 2 nOSC). A questo scopo, il tutore può presentare il certificato di nomina da parte dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).

Ad oggi tuttavia non esiste un documento uniforme che attesti l'autorità parentale. In diversi Cantoni, l'APMA può rilasciare certificati di autorità parentale. Questa può essere comprovata anche attraverso documenti del controllo abitanti, iscrizioni nei passaporti, sentenze dei tribunali civili, in particolare le sentenze di divorzio e di paternità, o attraverso le dichiarazioni dei genitori stessi (cfr. il rapporto del Consiglio federale «Accesso alle informazioni sull'autorità parentale» del 31 marzo 2021 in adempimento del postulato 16.3317 Fluri, n. 3.3.2, 3.4 e 6). In altri Paesi,

l'autorità parentale e la relativa prova sono disciplinate in modi diversi (si veda il rapporto summenzionato, n. 4).

L'ufficiale dello stato civile non è tenuto ad informare attivamente il genitore non affidatario in merito al cambiamento del sesso del bambino, in quanto il suo consenso non è necessario ed egli non ha diritto di ricorrere (in merito alla comunicazione della decisione dell'ufficiale dello stato civile si rimanda a quanto segue).

Se vi sono due rappresentanti legali, ogni genitore, indipendentemente dal fatto che detenga o meno la custodia, deve dare il consenso richiesto all'ufficiale dello stato civile poiché si tratta di una questione importante che riguarda il futuro del bambino. Si tratta della situazione più frequente nel caso di minori, in quanto per legge sono di solito sotto la custodia congiunta di entrambi i genitori (si veda il rapporto citato sopra, n. 2.1.1). L'ufficiale dello stato civile deve assicurarsi che il bambino abbia ricevuto il consenso di entrambi i genitori affidatari; questi devono comprovare i loro poteri di rappresentanza (art. 14b cpv. 2 nOSC; per quanto riguarda le prove che i genitori devono presentare si veda sopra).

Trattandosi di un diritto assoluto e di carattere altamente personale, che a partire dai 16 anni si esercita in autonomia e senza l'intervento del rappresentante legale, l'ufficiale dello stato civile non può informare né i genitori né il tutore del cambiamento dell'iscrizione del sesso del figlio, nemmeno su richiesta. È quindi soggetto al segreto d'ufficio (art. 44 OSC). Per ottenere informazioni, il genitore (o il tutore) che desidera essere informato deve essere indirizzato alla persona interessata, cioè al figlio (cfr. art. 59 OSC).

Prima del raggiungimento del sedicesimo anno d'età e in considerazione della dichiarazione di consenso richiesta dalla legge, i genitori detentori dell'autorità parentale sono autorizzati a richiedere all'ufficiale dello stato civile informazioni sul sesso iscritto dei loro figli. Va notato che secondo l'articolo 46 capoverso 1 lettera a OSC qualsiasi persona, quindi anche un minorenne, che effettua un cambiamento dell'iscrizione del sesso ha il diritto di rivolgersi, a sua tutela, all'autorità di vigilanza per bloccare la divulgazione dei dati. Tale blocco può riguardare anche i genitori o un solo genitore. In caso di divulgazione dei dati, ciò permette di verificare anteriormente a quali persone comunicare i dati (compreso il cambiamento del sesso registrato).

La decisione dell'ufficiale dello stato civile, in particolare il rifiuto di accettare la dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile (concretamente potrebbe sussistere un motivo di rifiuto dovuto alla mancata capacità di discernimento del minore), deve essere comunicata alla persona che intende fare la dichiarazione e, eventualmente, al suo rappresentante legale, indicando i rimedi giuridici (art. 90 OSC).

Se l'accettazione della dichiarazione viene rifiutata, l'ufficiale dello stato civile fa presente che un procedimento per cambiare l'iscrizione del sesso può essere avviato davanti al tribunale civile competente, se necessario con il sostegno di un curatore ad hoc designato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (messaggio, n. 8.1.4).

Il cambiamento del sesso iscritto ha effetto non appena l'ufficiale dello stato civile ha ricevuto la dichiarazione e a meno che un'autorità superiore non decida diversamente in seguito a un ricorso.

Le autorità di perseguimento penale sono informate del cambiamento del sesso iscritto e del prenome attraverso il registro penale e l'accesso mediante procedura di richiamo al registro dello stato civile (art. 43a cpv. 4 n. 3 CC). Anche le altre autorità sono informate immediatamente tramite notificazioni dell'ufficio dello stato civile secondo il diritto federale o cantonale, in alcuni casi direttamente o indirettamente tramite il controllo abitanti (art. 48a segg., in particolare art. 49 cpv. 1 lett. b e 56 OSC). In diversi Cantoni, le modifiche dei cognomi e dei prenomi vengono aggiornate nel registro delle esecuzioni sulla base del controllo abitanti, il che permette di trovare il debitore registrato anche se la modifica è sconosciuta al creditore istante (cfr. art. 67 cpv. 1 n.

1 LEF). I Cantoni devono verificare la trasmissione di informazioni agli uffici di esecuzione e, se del caso, integrare la loro legislazione. A lungo termine, la questione sarà disciplinata in modo uniforme in tutta la Svizzera, con la creazione di un servizio nazionale degli indirizzi che comprenda l'aggiornamento dei nomi registrati nello stato civile e al quale saranno collegate tutte le amministrazioni, compresi gli uffici d'esecuzione (cfr. l'avamprogetto di legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche; legge sul servizio degli indirizzi, [LSI], posto in consultazione nell'agosto 2019).

Il capoverso 3 stabilisce che la dichiarazione può essere ricevuta fuori dagli uffici dello stato civile, segnatamente all'interno di un ospedale, di una casa di riposo o di un penitenziario, se la persona che intende fare la dichiarazione non può presentarsi all'ufficio. Lo stesso vale se il rappresentante legale, che deve acconsentire a presentarsi di persona all'ufficio, è impossibilitato a presentarsi. Questa disposizione si basa sulla formulazione dell'articolo 70 capoverso 2 OSC; anche l'articolo 11 OSC è adattato di conseguenza per garantire una formulazione uniforme (si veda sopra).

6. Articolo 15a Accettazione nel registro dello stato civile

Art. 15° cpv. 2 e 2^{bis}

² *Uno straniero i cui dati non sono disponibili è rilevato nel registro dello stato civile quando:*

- a. è interessato da un fatto o da una dichiarazione di stato civile da documentare in Svizzera;*
- b. presenta una domanda di acquisizione della cittadinanza svizzera;*
- c. presenta una domanda di iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale (art. 8 lett. k n. 1).*

^{2bis} *Abrogato*

Le modifiche non hanno effetti materiali rispetto alla pratica corrente. Conformemente a una richiesta espressa nella consultazione 2021 (ASUSC), la dicitura «al più tardi» nella prima frase del capoverso 2 è soppressa, poiché il rilevamento deve avvenire non appena sussiste un motivo di ammissione. In merito non è dato margine di manovra.

Per ragioni di chiarezza, nel capoverso 2 è stato inserito un elenco il quale precisa che l'iscrizione di una persona straniera nel registro dello stato civile non avviene solo se la persona è interessata da un fatto di stato civile in Svizzera, come una nascita o un decesso, ma anche in relazione alla presentazione di una dichiarazione di stato civile, come il riconoscimento di un figlio, la dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile, la celebrazione del matrimonio o la registrazione dell'unione domestica (lett. a). Ciò è inoltre conforme ai requisiti dell'articolo 30b nCC. Le decisioni giudiziarie e amministrative (p. es. una sentenza di divorzio o una decisione di cambiamento del nome) riguardanti le persone straniere non costituiscono motivo di rilevamento.

Inoltre, il rilevamento deve avvenire anche in relazione alla presentazione di una domanda di acquisizione della cittadinanza svizzera, a condizione che essa non appaia manifestamente abusiva (p. es. nel caso di una persona che si trovi in Svizzera da poco tempo senza alcun legame con una persona con cittadinanza svizzera; lett. b; cfr. anche la corrispondenza ai Cantoni del 20 marzo 2019). Questa pratica è applicata da diversi Cantoni e garantisce che i dati attuali dello stato civile di una persona straniera possano essere controllati dalle autorità dello stato civile secondo i principi del diritto svizzero già nel quadro di una domanda di naturalizzazione, prima di essere iscritti nel registro e riportati di conseguenza nella decisione di naturalizzazione.

Va notato che una persona, una volta che è stata inserita in Infostar, non può essere cancellata dal sistema (anche se successivamente il motivo dell'inserimento viene a cadere).

7. Articolo 18 Firma

Articolo 18 capoverso 1 lettera h e h^{bis}

¹ *La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:*

h. la dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi (art. 14b cpv. 1);

h^{bis}. il consenso alla dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 2).

L'elenco dell'articolo 18 è integrato. Ora include la dichiarazione del cambiamento del sesso nel registro dello stato civile e il consenso del rappresentante legale. Anche in questi casi, la dichiarazione deve essere scritta a mano e firmata in presenza della persona responsabile della ricezione o dell'autenticazione.

8. Articolo 35 Autorità competenti, forma e scadenza della notificazione

Articolo 35 capoverso 1, 4, 7 e 8

¹ *Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto, in forma elettronica o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni. La notificazione della morte o del rinvenimento del cadavere di uno sconosciuto deve essere fatta entro dieci giorni.*

⁴ *Il diritto cantonale può autorizzare le persone tenute alla notificazione conformemente all'articolo 34a capoverso 1 lettera b a notificare la morte a un servizio amministrativo del Comune di ultimo domicilio del morto. Tale servizio invia la notificazione, senza indugio e per scritto o in forma elettronica, all'ufficio dello stato civile competente.*

⁷ *Se è fatta per scritto, la notificazione deve essere firmata dalla persona tenuta a notificare il decesso.*

⁸ *La trasmissione di notificazioni e certificati medici in forma elettronica è retta dall'articolo 89 capoverso 4.*

Articolo 35 capoverso 1

La disposizione è integrata per tenere conto dello sviluppo della pratica in alcuni Cantoni che permettono agli uffici di fare notificazioni elettroniche. Si vedano anche i commenti agli articoli 35 capoverso 7 e 8 e 89 capoverso 4.

Articolo 35 capoverso 4

La disposizione è integrata per tenere conto dello sviluppo della pratica in alcuni Cantoni che permettono agli uffici di fare notificazioni elettroniche. Si vedano anche i commenti agli articoli 35 capoverso 7 e 8 e 89 capoverso 4.

Articolo 35 capoverso 7 e 8

La notificazione deve essere firmata dalla persona tenuta alla notificazione stessa; si fa riferimento all'articolo 89 capoverso 4 per quanto riguarda i requisiti formali delle notificazioni elettroniche, secondo cui i dati devono essere trasmessi soprattutto in modo confidenziale (crittografia). Tali requisiti formali si applicano anche al certificato medico di cui al capoverso 5.

9. Articolo 43 Autorità competente, forma e scadenza della notificazione

Articolo 43 capoverso 7

⁷ *Alle comunicazioni in forma elettronica si applica l'articolo 89 capoverso 4.*

L'articolo 43 è completato per tenere conto degli sviluppi nella prassi e permettere alle autorità giudiziarie e amministrative la comunicazione per via elettronica. Il nuovo capoverso 7 rimanda all'articolo 89 capoverso 4 che disciplina i requisiti formali della trasmissione elettronica e prevede in particolare che i dati devono essere trasmessi in modo confidenziale (crittografia, cfr spiegazioni qui appresso).

10. Articolo 47b Atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica

Articolo 47b capoverso 5

⁵ *Alla trasmissione di documenti di stato civile si applica l'articolo 89 capoverso 4.*

Questo nuovo capoverso rimanda all'articolo 89 capoverso 4 relativo alla trasmissione degli atti di stato civile in forma elettronica (cfr. cpv. 1). La confidenzialità (crittografia) deve essere garantita. Nella pratica esistono diverse possibilità in questo senso (p. es. caselle di posta elettronica personalizzate, invio di e-mail criptate tramite il servizio IncaMail della Posta). Per motivi di chiarezza va notato che l'articolo 47b si trova nel capitolo 6 «Divulgazione di dati», ma rimanda ai principi procedurali tra privati e autorità di stato civile nell'articolo 89 per quanto riguarda le modalità di trasmissione in forma elettronica.

11. Articolo 50 All'autorità di protezione dei minori

Articolo 50 capoverso 1 frase introduttiva e capoverso 2

¹ *L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio:*

² *Abrogato*

Diversi partecipanti alla consultazione 2021 (compresa la CSC) hanno proposto di semplificare l'obbligo di comunicazione limitandolo all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del minore. Secondo l'articolo 315 CC, tale autorità è in linea di principio competente per ordinare le misure necessarie. Il domicilio dei minori è definito nell'articolo 25 CC e di norma deriva direttamente dal genitore che ne detiene l'autorità parentale. Questa proposta, accolta anche dalla Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA), è soddisfatta con la presente modifica. In considerazione della semplificazione, la competenza territoriale è disciplinata nel capoverso 1. Il capoverso 2 diventa superfluo ed è abrogato.

12. Articolo 51 Alla Segreteria di Stato della migrazione

Articolo 51 capoverso 1 frase introduttiva e lettera b

¹ *L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, un richiedente l'asilo, un richiedente l'asilo respinto, una persona ammessa provvisoriamente, un rifugiato ammesso provvisoriamente o un rifugiato con permesso di dimora o di domicilio:*

- b. l'instaurazione e l'annullamento del rapporto di filiazione;*

L'elenco delle comunicazioni è integrato affinché in futuro la Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) riceva anche una comunicazione relativa alle modifiche elencate dei dati dello stato civile delle persone rientranti nel settore dell'asilo. Questo permette alla SEM di trattare i loro dati personali tenuti nel sistema d'informazione (legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo LSISA; RS 142.51). In futuro, tutti i casi di costituzione e annullamento di rapporti di filiazione (e non solo il riconoscimento di un bambino, ma anche e soprattutto l'adozione) riguardanti le persone che rientrano nel settore dell'asilo vanno segnalati, poiché ciò può anche essere collegato all'acquisizione o alla perdita della cittadinanza svizzera.

Diversi partecipanti alla consultazione 2021 (tra cui CSC, ASUSC) hanno respinto la proposta di comunicare alla SEM l'acquisizione della cittadinanza svizzera e ne hanno chiesta la cancellazione, adducendo che la verifica dello status d'asilo nel caso delle naturalizzazioni rappresenterebbe uno sforzo sproporzionato e che la SEM è in linea di principio direttamente coinvolta in tali procedure, motivo per cui un obbligo di comunicazione non è necessario o dovrebbe essere effettuato direttamente dalle autorità di naturalizzazione. Sulla base di questi argomenti convincenti, si rinuncia all'obbligo di comunicazione proposto nel progetto. Inoltre, secondo l'articolo 97 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), la SEM viene informata su richiesta in merito ai cambiamenti dello stato civile (in particolare i cambiamenti del sesso) e tramite le comunicazioni alle amministrazioni comunali (art. 49 OSC), che vengono trasmesse alle autorità di migrazione.

13. Articolo 89 Principi procedurali

Articolo 89 capoverso 4 e 5

⁴ *Le procedure tra privati e uffici dello stato civile possono essere eseguite in forma elettronica alle seguenti condizioni:*

- a. l'identità dell'autore deve essere inequivocabilmente comprovata;*
- b. le firme devono soddisfare i requisiti della firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla firma elettronica;*
- c. l'integrità e la confidenzialità della trasmissione devono essere garantite.*

⁵ *Con il consenso della parte le decisioni possono essere notificate per via elettronica.*

Diversi partecipanti alla consultazione, tra cui la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, hanno chiesto uno standard procedurale generale applicabile alle domande di privati in forma elettronica (p. es. una domanda di registrazione di un documento di stato civile estero ai sensi dell'art. 32 LDIP e dell'art. 23 OSC); tale standard dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni elettroniche e ai certificati medici (cfr. art. 35), alle comunicazioni (cfr. art. 43) e ai documenti di stato civile (cfr. art. 47b). Per chiarezza occorre precisare che la disposizione si applica non solo alle modalità di presentazione di una domanda da parte di privati, ma anche alle

¹ RS 943.03

comunicazioni delle autorità dello stato civile. Secondo il capoverso 5, la notifica elettronica delle decisioni richiede il consenso formale della parte. Questa disposizione corrisponde all'articolo 34 capoverso 1^{bis} della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Per contro, l'articolo 89 capoversi 4 e 5 non si applica alla trasmissione automatica di dati ai sensi degli articoli 49 capoverso 3, 52 capoverso 2 e 53 capoverso 2, ai quali si applicano norme speciali.

In conformità con i desideri espressi nella consultazione 2021, queste disposizioni sono state inserite nel capitolo 11 «Procedure e rimedi giuridici». L'articolo 89 è ora integrato dal capoverso 4 che stabilisce le modalità di comunicazione, in particolare prevedendo che i dati siano trasmessi in modo tale che l'identità dell'autore possa essere inequivocabilmente stabilita (lett. a) e che l'integrità e la confidenzialità della trasmissione siano garantite (lett. c). Va notato che nella versione francese alla lettera a è stato aggiunto l'avverbio «clairement», così da renderla conforme alle versioni tedesca e italiana dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2), sebbene la versione francese di questa disposizione non riprenda l'avverbio «eindeutig» o «inequivocabilmente». Secondo l'articolo 89 capoverso 1 OSC, la procedura è retta dal diritto cantonale. Se tale procedura richiede una firma (autografa), quest'ultima può essere sostituita da una firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03). Sia il nuovo capoverso 4 lettera b che l'articolo 21a capoverso 2 PA rimandano a questa legge. Nella pratica sono concepibili diversi metodi (p. es. una casella di posta elettronica personalizzata con garanzia dell'integrità e confidenzialità della trasmissione da parte del «provider», la trasmissione di e-mail criptate tramite il servizio IncaMail della Posta svizzera). L'autorità dello stato civile responsabile della procedura stabilisce queste modalità pratiche in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 89 capoverso 4, in particolare per quanto riguarda l'integrità e la confidenzialità della trasmissione. A questo proposito, si ricorda che gli uffici dello stato civile, le autorità di controllo e l'UFSC adottano le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei dati dello stato civile. L'UFSC può emanare direttive in merito (cfr. art. 82).

Come menzionato sopra, il capoverso 5 prevede la possibilità di notificare la decisione per via elettronica con il consenso della parte.

Per motivi di chiarezza, nelle disposizioni relative alle notificazioni (art. 35 cpv. 7), alle comunicazioni (art. 43 cpv. 7), ai documenti elettronici e alle certificazioni elettroniche (art. 47b cpv. 5) si rimanda al capoverso 4 del presente articolo. Per il resto, si rinvia alle spiegazioni su queste disposizioni.

14. Articolo 99c Disposizioni transitorie della modifica dell'8 dicembre 2017

Articolo 99c

Abrogato

A causa di diverse difficoltà tecniche è stato necessario disporre di più tempo per l'attuazione della modifica della legge dell'8 dicembre 2017. È quindi giustificato estendere ampiamente il periodo di transizione. Le autorità dello stato civile sono ovviamente libere di implementare la stesura di atti pubblici elettronici prima della data di scadenza e di procedere quindi prima anche alla relativa iscrizione nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali (RegPU). Trattandosi di una

disposizione transitoria, essa non può essere modificata secondo i principi della tecnica legislativa. La proroga del termine è contenuta nel nuovo articolo 99e.

15. Articolo 99e Disposizioni transitorie della modifica del...

Articolo 99e Disposizioni transitorie della modifica del...

Le iscrizioni nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali secondo l'articolo 6 capoverso 2 OAPuE² devono essere effettuate entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del...

Si veda il commento all'articolo 99c.

² RS 211.435.1

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Allegato 1

I. Divulgazione di dati dello stato civile

3.3 *Allestimento di una copia o trascrizione di un documento giustificativo archiviato (art. 47 cpv. 2 lett. c e f OSC):*

- *emolumento di base (compresa eventuale autenticazione secondo l'art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 47 cpv. 2 lett. c OSC)* CHF 30
- *per pagina* CHF 2

Si è visto che per allestire una copia o una trascrizione di un documento giustificativo archiviato è necessario relativamente molto lavoro, poiché di norma i registri non si trovano più nel raggio di accesso diretto dell'ufficio dello stato civile. Per tale ragione, è giustificato prevedere un emolumento di base pari a 30 franchi per questo servizio (vale anche per le copie di materiali d'archivio). Un'eventuale autenticazione ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 lettera c OSC (inammissibile nei casi di cui all'art. 47 cpv. 2 lett. f OSC) è inclusa nell'emolumento di base. Come in precedenza, saranno addebitati un emolumento di 2 franchi per pagina ed eventuali spese ai sensi dell'articolo 7 OESC.

II. Ricevimento di dichiarazioni

4. *Cognome e sesso*

Con l'entrata in vigore della modifica di legge è possibile presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile e sul relativo cambiamento dei prenomi (art. 14b OSC). Nuove voci tariffarie sono aggiunte nel numero 4 (n. 4.9 e 4.10), per cui il titolo deve essere integrato di conseguenza.

4.9 *Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi (art. 14b cpv. 1 OSC)* CHF 75

Con l'entrata in vigore della modifica di legge è possibile presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile e sul relativo cambiamento dei prenomi (art. 14b OSC). Per questa attività di stato civile deve essere previsto un emolumento. L'emolumento di 75 franchi per la ricezione di una dichiarazione di cambiamento del sesso e del prenome corrisponde alle tariffe per le dichiarazioni concernenti il cognome e il riconoscimento di un figlio (n. 4.1 segg. e 5.1). Se il servizio viene fornito al di fuori dei locali ufficiali, vanno addebitate anche emolumenti per il viaggio di lavoro (allegato 1 n. 13 OESC) e le eventuali spese associate (art. 7 cpv. 1 lett. b OESC).

In caso di indigenza, gli emolumenti possono essere ridotti o soppressi conformemente all'articolo 13 OESC (cfr. anche messaggio, n. 9.2).

4.10 *Consenso del rappresentante legale (art. 14b cpv. 2 OSC)* CHF 30

Con l'entrata in vigore della modifica di legge è possibile presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile e sul relativo

cambiamento dei prenomi (art. 14b OSC). Se è necessario il consenso del rappresentante legale, la sua ricezione è soggetta a emolumento.

L'emolumento di 30 franchi corrisponde alla tassa per il consenso in relazione al riconoscimento del figlio (n. 5.2). Se il servizio viene fornito al di fuori dei locali ufficiali, vanno addebitati anche emolumenti per il viaggio di lavoro (allegato 1 n. 13 OESC) e le eventuali spese associate (art. 7 cpv. 1 lett. b OESC). In caso di indigenza, le tasse possono essere ridotte o soppresse conformemente all'articolo 13 OESC (cfr. anche messaggio, n. 9.2).

V. Altre prestazioni

21. *Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta:*

- *emolumento di base (compresa l'eventuale autenticazione secondo l'art. 18a cpv. 2 OSC)* CHF 30
- *per pagina* CHF 2

Si è visto che per allestire una copia o trascrizione di un documento giustificativo archiviato è necessario relativamente molto lavoro, poiché di norma i registri non si trovano più nel raggio di accesso diretto dell'ufficio dello stato civile. Per tale ragione, è giustificato prevedere un emolumento di base pari a 30 franchi per questo servizio (vale anche per le copie di materiali d'archivio). Un'eventuale autenticazione ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 lettera c OSC (inammissibile nei casi di cui all'art. 47 cpv. 2 lett. f OSC) è inclusa nell'emolumento di base. Come in precedenza, saranno addebitati un emolumento di 2 franchi per pagina ed eventuali spese ai sensi dell'articolo 7 OESC.

Allegato 3

II. Ricevimento di dichiarazioni

3. *Dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso*

La cifra II si riferisce alla ricezione delle dichiarazioni. Nella versione vigente, il numero 3 si riferisce solo alle dichiarazioni concernenti il cognome. In seguito all'aggiunta della dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile (e l'eventuale relativo cambiamento dei prenomi) e del consenso del rappresentante legale, il numero 3 prevede ora due tipi di dichiarazioni nella rubrica: «Dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso».

3.8 *Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi (art. 14b cpv. 1 OSC)* CHF 75

Con l'entrata in vigore della modifica di legge è possibile presentare alle rappresentanze svizzere all'estero una dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile e sul relativo cambiamento dei prenomi (art. 14b OSC). Per questa attività di stato civile deve essere previsto un emolumento. L'emolumento di 75 franchi corrisponde alle tariffe per la ricezione di dichiarazioni (n. 3.1 segg. e 4).

In caso di indigenza, gli emolumenti possono essere ridotti o soppressi conformemente all'articolo 13 OESC (cfr. anche messaggio, n. 9.2).

3.9 *Consenso del rappresentante legale (art. 14b cpv. 2 OSC)* CHF 30

Con l'entrata in vigore della modifica di legge è possibile presentare alle rappresentanze svizzere all'estero una dichiarazione sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile e sul relativo cambiamento dei prenomi (art. 14b OSC). Se è necessario il consenso del rappresentante legale, la sua ricezione è soggetta a emolumento.

L'emolumento di 30 franchi corrisponde alla tassa per il consenso in relazione al riconoscimento del figlio (allegato 1 n. 5.2). In caso di indigenza, le tasse possono essere ridotte o soppresse conformemente all'articolo 13 OESC (cfr. anche messaggio, n. 9.2).

4. *Ulteriori dichiarazioni*

La cifra II si riferisce alla ricezione delle dichiarazioni, comprese le dichiarazioni del cognome e del sesso, che appaiono nel numero 3 (cfr. commento). Attualmente, il numero 4 si riferisce solo alla dichiarazione sul riconoscimento di un figlio. Nella misura in cui il consenso del rappresentante legale è aggiunto per colmare le lacune (cfr. commento al n. 4.2), il numero 4 contempla ora entrambe le procedure sotto il titolo generale «Ulteriori dichiarazioni», così che all'occorrenza possano essere aggiunte in futuro ulteriori dichiarazioni.

4.1 *Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 6 OSC) CHF 75*

Corrisponde all'attuale numero 4. (cfr. il commento al n. 4).

4.2 *Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC) CHF 30*

Questa voce tariffaria corrisponde al numero 5.2 dell'allegato 1; la ricezione del consenso fa anch'essa parte delle attività di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero. Di conseguenza, è giustificato riscuotere un emolumento non sulla base dell'articolo 4 capoverso 2 in combinato disposto con l'allegato 1 numero 5.2 OESC, bensì prevederla direttamente nell'allegato 3. Questo nonostante il fatto che l'emolumento possa già essere riscosso in applicazione dell'articolo 4 capoverso 2 in combinato disposto con l'allegato 1 numero 5.2 OESC.

Allegato 4

II. Altre prestazioni

5. *Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta:*

- *emolumento di base (compresa l'eventuale autenticazione secondo l'art. 18a cpv. 2 OSC) CHF 30*
- *per pagina CHF 2*

Si è visto che per allestire una copia o trascrizione di un documento dai registri archiviati è necessario relativamente molto lavoro, poiché di norma i documenti non si trovano più nel raggio di accesso diretto dell'UFSC. Per tale ragione, è giustificato prevedere un emolumento di base pari a 30 franchi per questo servizio (vale anche per le copie di materiali d'archivio). Un'eventuale autenticazione ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 lettera c OSC (inammissibile nei casi di cui all'art. 47 cpv. 2 lett. f OSC) è inclusa nell'emolumento di base. Come in precedenza, saranno addebitati un emolumento di 2 franchi per pagina ed eventuali spese ai sensi dell'articolo 7 OESC.